



REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1 - Numero di appostamenti fissi

1. La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul territorio provinciale, con o senza l'uso di richiami vivi, in numero non superiore a 1266, pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 81, 2° comma D.P.G.R. n. 33/R/2011).

Art. 2 – Norme edilizie

1. Tutti gli appostamenti fissi, qualsiasi sia il materiale con cui sono costruiti, oltre ad essere conformi alle disposizioni previste dalla legislazione in materia di caccia, devono esserlo anche con le norme edilizie del Comune in cui gli stessi vengono collocati. In caso di difformità, rispetto alle normative vigenti, i titolari delle autorizzazioni degli appostamenti fissi sono direttamente responsabili.

2. Per tutti i lavori di sistemazione idraulica e del terreno eventualmente necessari per la realizzazione di superfici allagate nuove oppure per quelle già esistenti per gli impianti di appostamenti fissi di cui al successivo art. 3, Lett. "D", i titolari devono essere in regola con la vigente legislazione in materia. In caso di difformità dalle norme vigenti gli stessi titolari sono direttamente responsabili.

3. Nello specifico, la realizzazione dei manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l'appostamento fisso è regolata dal comma 6, della L.R. 3/1994 e s.m.i. In particolare il comma 6 Bis), recita come segue:

a)- non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b)- siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

c)- siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;

d)- non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario e temporaneo.

Mentre l'Art. 6, comma 6 Quater) recita: *"I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni sono sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)..."*



Art. 3 – Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche

1. Gli appostamenti fissi si distinguono in (art. 73 D.P.G.R. 33/R /2011 e s.m.i.) :

- a) **Appostamento fisso alla minuta selvaggina;**
- b) **Appostamento fisso per colombacci;**
- c) **Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri** costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;
- d) **Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri** su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali sono provvisti di tabelle disposte lungo gli argini perimetrali.

2. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati i richiami previsti nell'art. 85 del D.P.G.R. 33/R del 26.07.2011 e s.m.i

Art. 4 – Zone di impianto degli appostamenti

1. La Provincia di Arezzo ha individuato, sulla base di quanto stabilito all'Art. 75 comma 1°, del D.P.G.R. 33/R del 26.07.2011 e s.m.i. nel proprio Piano Faunistico Venatorio in vigore, le zone dove è possibile impiantare gli appostamenti fissi, sia richiesti con opzione di cui all'art. 28, comma 3 lett. b), sia quelli richiesti con opzione lett. c) di cui alla L.R. 3/94.

A tale scopo La Provincia di Arezzo ha predisposto apposita cartografia, consultabile anche on line nella pagina web del proprio sito.

2. E' fatto divieto, in applicazione alla Legge Forestale Toscana n.39/2000 di impiantare appostamenti fissi nelle aree percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni.

Art. 5 – Nuove Autorizzazioni o Variazioni

1. Le richieste di Nuove Autorizzazioni o Variazioni delle stesse, quali Nuove Collocazioni, Trasferimenti ad altra Persona, Cambio di Tipologia con eventuali domande di Aggiunta Capanni Complementari e di Variazione dell' Elenco dei Frequentatori autorizzati ad esse collegati, devono essere presentate alla Provincia con relativa istruttoria con consegna diretta, oppure tramite invio postale esclusivamente **dal 1 al 31 marzo di ogni anno** (art. 81, 3° comma. D.P.G.R. 33/R/2011 e successive modifiche ed integrazioni). Per le domande presentate per posta fa fede la data del timbro postale.

Le richieste che vengono presentate fuori da tale periodo sono archiviate.

2. La Provincia, in caso di esito positivo dell'istruttoria, rilascia ai rispettivi titolari le autorizzazioni in bollo e le relative tabelle, che dovranno essere obbligatoriamente ritirate, a pena di decadenza, entro il 30 Settembre di ogni anno. In caso di dismissione della/e struttura/e cui si fa riferimento, sia l'autorizzazione originale che la relativa/e tabella/e, dovranno essere obbligatoriamente restituite alla stessa amministrazione, secondo i tempi stabiliti, come descritto all'art. 17 del presente Regolamento.



Provincia di Arezzo

Servizio Tutela Fauna Caccia e Pesca

3. Si considera Nuova Collocazione di un appostamento fisso di caccia lo spostamento che non superi la distanza di metri 500 dalla posizione autorizzata, con misurazione in linea retta. Le richieste di nuove collocazioni che superano tale limite di metri 500, misurato dal centro del capanno, saranno considerate Nuove Autorizzazioni con conseguente variazione del numero di autorizzazione attribuito.
4. Le autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia sono rilasciate a persone fisiche titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità.
5. Alle richieste di Nuove Autorizzazioni, compilate e firmate dal richiedente su moduli predisposti dall'Ufficio Caccia, unitamente alla copia della licenza di caccia, devono essere allegati:
- a) - Consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;
 - b) - Per l'ubicazione degli appostamenti fissi, sia per i nuovi che per tutti gli spostamenti, anche nell'ambito della stessa particella, oltre all'indicazione del Foglio di Mappa, della particella catastale e del Comune, occorre specificare le coordinate geografiche rilevate con sistema Gauss-Boaga della posizione dell'appostamento principale e, dove richiesti, degli eventuali capanni complementari, specificando, per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali o superfici allagate artificialmente, (art. 3, comma 1 lett. D), del presente regolamento) il perimetro dell'area del lago o superficie allagata;
 - c) - Attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;
 - d) - Gli appostamenti fissi posti all'interno di A.F.V. vengono autorizzati solo ai Concessionari delle medesime, che seguiranno le stesse modalità per la presentazione, valide per gli appostamenti fissi richiesti su aree vocate. La Provincia stabilisce con appositi atti i criteri ed il numero massimo di appostamenti fissi autorizzabili all'interno delle A.F.V.
6. Le Nuove richieste e le Nuove Collocazioni, sono rilasciate previa verifica da parte della Provincia, della regolarità dell'istanza presentata, oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, nonché del rispetto di tutte le distanze previste, sulla base delle coordinate GPS fornite ed eventualmente riportate su cartografia allegata.
7. In caso di incompletezza della domanda e/o di mancata presentazione di parte della documentazione prevista al presente Articolo, le domande verranno archiviate.
8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente all'Ufficio Caccia della Provincia, qualunque variazione che dovesse intervenire, relativamente a quanto descritto nell'apposito atto, ed a quanto specificatamente autorizzato ivi compreso l'aggiunta/dismissione di capanni complementari, le rettifiche in ordine ai proprietari e/o conduttori del terreno, nonché dei dati catastali.
9. In caso di variazioni di cui al precedente comma 8), che intervengano successivamente al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto degli appostamenti fissi, tali da modificarne il testo, il titolare è tenuto ad adempiere agli obblighi prescritti, tra cui la presentazione all'Ufficio Caccia della Provincia della autorizzazione originale per i dovuti aggiornamenti.
10. La Provincia si riserva di effettuare verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta di cui al precedente comma 1 del presente articolo e di procedere alla revoca



o alla non concessione dell'autorizzazione oltre alla contestazione di altre norme che puniscono casi di dichiarazioni false o mendaci.

Art. 6 – Obbligo di impianto della struttura

1. Il nuovo titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di costruire la struttura relativa all' appostamento fisso per il quale è stato autorizzato entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno.
2. Nel caso in cui, in sede di sopralluogo da parte della Provincia, venga riscontrato il mancato adempimento di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione decade con apposito provvedimento di revoca, notificato all'interessato.

Art. 7 – Priorità di rilascio dell'autorizzazione

1. Le richieste di Nuove autorizzazioni, o Nuovi Complementari, Nuove Collocazioni o Variazioni di Tipologia, indicati nell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, che vanno ad interferire con le distanze minime previste da altri appostamenti preesistenti, in regola con i rinnovi e le conferme annuali, non saranno accolte.
2. Nel caso in cui siano presentate richieste di Nuove Autorizzazioni, Nuove Collocazioni o Variazioni di Tipologia di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, che vanno ad interferire fra loro rispetto alle distanze minime previste dalla legge che regola gli appostamenti fissi, gli stessi saranno autorizzati, senza nessuna altra precedenza, ma soltanto sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva;
- b) ai cacciatori ultrasessantenni;
- c) ai cacciatori disabili in possesso di certificazione di invalidità;
- d) al richiedente più anziano;
- e) ai residenti nella Regione Toscana;
- f) a coloro che non sono titolari di altri appostamenti fissi in Provincia di Arezzo;
- g) in base alla data di presentazione della domanda;

Art. 8 – Sospensione delle richieste

1. In ordine a quanto previsto dall'art. 81, comma 4° del D.P.G.R. 33/R 2011, la Provincia comunica entro il 30 Giugno, a mezzo lettera raccomandata, o tramite comunicazione per via telematica, agli interessati, l'eventuale motivato non accoglimento delle istanze di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, invitandoli a fornire rettifiche o integrazioni, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.
2. Le richieste di cui all'art. 5 comma 1, in mancanza di regolari rettifiche o integrazioni di cui al precedente comma, da parte del richiedente, decadono definitivamente.

Art. 9 - Capanni complementari

1. I capanni complementari, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri **posti su laghi artificiali** o nelle aree allagate artificialmente, sono autorizzati dalla Provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.P.G.R. 33/R/2011, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno. Per questa tipologia di appostamenti, la Provincia può autorizzare, su richiesta, oltre



all'appostamento principale, la costruzione di 2 capanni complementari nelle aree allagate inferiori a 5 ettari, e fino ad un massimo di 4 capanni complementari nelle aree allagate superiori a 5 ettari.

Gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 3, comma 1, Lettera D) del presente Regolamento devono rispettare una distanza non inferiore ad 80 metri e non superiore a 120 metri sia dall'appostamento principale che da altri complementari.

I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. d).

2. La Provincia autorizza, ai sensi dell'art. 78, comma 1, del D.P.G.R. 33/R/2011, n. 2 capanni complementari negli appostamenti fissi per colombacci che devono essere collocati in un raggio non superiore a metri 35 dal capanno principale.

Art. 10 - Distanze

1. Le distanze fra gli appostamenti fissi, inclusi i capanni complementari, sono misurate ridotte all'orizzontale dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali.

2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 80, comma 1, di cui al D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, la distanza minima da rispettare degli appostamenti fissi dalle Zone di Protezione, dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di Ripopolamento e Cattura, dai Parchi Nazionali e Regionali e dalle Riserve Naturali Regionali e Statali è fissata in metri 400.

3. Deve essere rispettata la distanza di metri 1000 da tutti gli appostamenti fissi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dai valichi montani elencati nel P.F.V.P.

4. Deve essere rispettata la distanza di metri 300 degli appostamenti fissi per colombacci e di metri 200 degli appostamenti fissi per minuta selvaggina dai valichi collinari elencati nel P.F.V.P.

5. Oltre che per i capanni principali, anche per i capanni complementari devono essere rispettate le distanze minime di cui alla L.R. 3/1994 e successive modifiche, da immobili (distanza minima mt 100 con il tiro di spalle, oppure 150) e da vie di comunicazione (distanza minima con il tiro di spalle mt 50 oppure mt 150). Si intendono per vie di comunicazione le strade individuate agli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada. E' comunque fatto obbligo da parte di tutti i cacciatori che usufruiscono degli appostamenti fissi di osservare tutte le necessarie precauzioni in ogni circostanza e non di meno in prossimità di vie di comunicazione tracciate su percorsi non più corrispondenti, quindi non classificati nelle mappe catastali, così come in prossimità di immobili, luoghi di lavoro, ferrovie, esistenti ma non riportati nelle mappe.

6. Deve essere inoltre rispettata la distanza minima di mt 50 dalla pista ciclabile lungo il Canale Maestro della Chiana da tutti gli appostamenti fissi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

7. Tutte le altre distanze che devono essere rispettate tra appostamenti fissi sono stabilite agli artt. 76 e 77 del D.P.G.R. 33/R/2011.

Art. 11 – Numero autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente



1. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) della L.R. n. 3/94 possono essere o titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell'A.T.C. di residenza venatoria o in ulteriore A.T.C., ai sensi dell'art. 81, comma 6, del D.P.G.R. 33/R/2011.
2. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) della L.R. 3/94 possono accedere agli appostamenti di cui all'art. 73 del D.P.G.R. 33/R/2011, in qualunque A.T.C. toscano, ai sensi dell'art. 81, comma 7 del D.P.G.R. 33/R/2011.

Art. 12 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo e Conferma annuale

1. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi, a decorrere dall'anno 2012, non sono più soggette ad una scadenza predefinita e la validità è vincolata alla procedura di rinnovo annuale.
2. La scadenza annuale è fissata al 31 gennaio. Dopo il 1° anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, nel periodo 1 – 28 Febbraio di ogni anno, pena la decadenza dell'autorizzazione, il titolare, a titolo di conferma annuale di cui all'art. 82 comma 1 del D.P.G.R. 33/R/2011, deve inviare alla Provincia i documenti specificati nel comma seguente.
3. **Dal 1 al 28 Febbraio sarà richiesto:**
 - a) - Conferma annuale, su modulo predisposto dall'Ufficio caccia, recante il consenso del proprietario e del conduttore del fondo sottoscritto in originale, nel caso in cui, nell'annata precedente, sia stato rilasciato consenso valido per una sola stagione venatoria.
 - b) - L'attestazione, di avvenuto pagamento, effettuata esclusivamente dal titolare, della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento;
 - c) - Eventuale domanda per aggiunta capanni complementari;
 - d) - Eventuale domanda di variazione dell'elenco dei frequentatori autorizzati a frequentare l'appostamento fisso, anche in assenza del titolare;
 - e) - Copia della Licenza di caccia in corso di validità
 - f) - Conferma del Direttore Concessionario per gli appostamenti ricadenti dentro A.F.V..
4. Una delle cedole della ricevuta di versamento e copia della conferma annuale dovranno essere trattenute dal titolare ed esibite, unitamente all'autorizzazione in corso di validità e all'eventuale elenco dei frequentatori iscritti, al personale di vigilanza.
5. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi decadono, se incorrono le circostanze previste dall'art. 82, comma 2 del D.P.G.R. 33/R/2011.

Art. 13 – Consenso del proprietario e/o conduttore del fondo

1. La validità dell'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia, è **subordinata** al consenso scritto da parte del proprietario e conduttore del fondo.
2. Il proprietario e conduttore del fondo possono rilasciare al titolare dell'appostamento fisso il consenso valido per una stagione venatoria o, al massimo, fino alla durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Ove non specificato, il consenso si intende valido per una stagione venatoria.



3. In caso di dichiarazioni false o mendaci, in ordine a quanto previsto e sottoscritto, la Provincia dispone al titolare, la revoca dell'autorizzazione.
4. Il proprietario del terreno può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Provincia, dal consenso rilasciato al titolare dell'autorizzazione, anche nel corso della stagione venatoria. La revoca del consenso del proprietario verrà notificata al titolare dell'autorizzazione ed avrà validità secondo i tempi e modi previsti dalla vigente normativa in materia e comunque sarà efficace a partire dalla scadenza disposta nell'apposito atto.

Art. 14 – Frequentatori dell'appostamento

1. Il titolare di appostamento fisso, soltanto contestualmente al rinnovo annuale dell'autorizzazione, dal 1 al 28 Febbraio di ogni anno, comunica alla Provincia l'elenco frequentatori autorizzati all'utilizzo dello stesso, anche in assenza del titolare. Tale elenco non dovrà superare i 10 nominativi.
2. L'elenco dei frequentatori può essere aggiornato dalla Provincia esclusivamente nel periodo 1-28 Febbraio di ogni anno, in occasione del rinnovo ordinario.
3. L'accesso agli appostamenti fissi è consentito sulla base di quanto disposto dall'art. 84, del D.P.G.R. n. 33/R/2011, ed in particolare i cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) di cui alla L.R. n. 3/94, anche se non iscritti nell'apposito elenco possono accedere a tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare, purchè in possesso del consenso alla frequentazione sottoscritto dallo stesso titolare.

Art. 15 – Trasferimento Titolare dell'Autorizzazione

1. Il Trasferimento ad altra persona dell'autorizzazione di appostamenti fissi, da parte del titolare è consentito solo a persone iscritte nell'elenco dei frequentatori da almeno un anno, previa richiesta scritta alla Provincia (art. 81, comma 10, del D.P.G.R. n. 33/R/2011), nel rispetto di quanto esposto nel precedente articolo 5, commi 1 e 3 del presente Regolamento, nonché delle nuove disposizioni, anche in ordine alle distanze, ove queste, nel frattempo, avessero subito modifiche.
2. Oltre alla documentazione già prevista all'art. 5, comma 4 del presente regolamento, occorre allegare alla domanda di Trasferimento ad altra persona:
 - a) Autorizzazione in originale rilasciata al precedente intestatario ed in corso di validità;
 - b) Dichiarazione di nulla-osta al trasferimento sottoscritta e rilasciata dal precedente intestatario;
 - c) Eventuale restituzione di tabelle in caso di dismissione di capanni complementari rispetto alla precedente autorizzazione.

Art. 16 – Nuova Collocazione dell'appostamento fisso



1. Le richieste di Nuove Collocazioni sono autorizzate in presenza dei requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento;
2. Oltre alla documentazione già prevista all'art. 5, comma 6° del presente regolamento, occorre allegare alla domanda della Nuova Collocazione:
 - a) Autorizzazione originale precedentemente rilasciata ed in corso di validità;
 - b) Dichiarazione in carta semplice attestante validi e fondati motivi per i quali la stessa è richiesta;
 - c) Eventuale restituzione di tabelle in caso di dismissione di capanni complementari rispetto alla precedente autorizzazione.

Art. 17 – Dismissione dell'appostamento

1. In caso di rinuncia, decadenza dell'autorizzazione per mancato rinnovo, quindi mancata conferma annuale, il titolare è tenuto, entro sessanta giorni, dal termine ultimo per rinnovo, a smantellare e rimuovere l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione originale in corso di validità e l'apposita tabella, comprese le tabelle aggiuntive fornite in caso di capanni complementari. Il titolare è comunque tenuto a rendere inutilizzabile l'appostamento fisso dall'immediato.
2. In caso di revoca dell'autorizzazione, anche a causa di diniego scritto del consenso da parte del proprietario o del conduttore del terreno, il titolare è altresì tenuto, entro il termine stabilito nel relativo provvedimento opportunamente predisposto, a smantellare e rimuovere l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita autorizzazione e tabella comprese le tabelle aggiuntive fornite in caso di capanni complementari. Il titolare è comunque tenuto a rendere inutilizzabile l'appostamento fisso medesimo a partire dal ricevimento dell'atto di revoca.
3. In caso di Nuova collocazione, il titolare è tenuto a smantellare e rimuovere il vecchio appostamento fisso prima dell'installazione della nuova struttura e comunque non oltre sessanta giorni dall'accoglimento della domanda.

Art. 18 - Norme Generali

1. Al fine di consentire ispezioni e controlli, gli appostamenti fissi durante la loro utilizzazione devono essere subito accessibili al personale di vigilanza. Pertanto, durante l'utilizzazione dell'appostamento fisso le porte dello stesso dovranno rimanere aperte.
2. Per tutte le difformità in ordine al presente regolamento ed a tutte le altre vigenti normative in materia, verrà notificata all'interessato la revoca dell'autorizzazione di cui è titolare, oltre all'applicazione delle pene previste.
3. Per tutte le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall' art. 58 della Legge Regionale Toscana 3/1994 e successive modifiche ed integrazioni.